

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. **Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.**

Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

**Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità. Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.



**Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.**

**Rigo E26 - Altri oneri deducibili:** indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

**Colonna 1:** indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

**Colonna 2:** indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

**'6'** per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2021, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

**Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9**

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.